



COPIA

COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. **34** .-

Sessione ordinaria ----- Prima convocazione ----- Seduta pubblica.

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO-ED.PRIV. E PROGR. URBANISTICA esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to geom. Sergio Barbieri

Il sottoscritto responsabile del servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to (Ing. Joe Formaggio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 376 di Reg. Pubbl.

Addi 19/09/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 19/09/2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Brutto Roberto

OGGETTO : MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE" - L.R. 8 LUGLIO 2011 N. 13. ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, COMMA 1 LETTERA A DELL'ART. 9 E ART. 8 PUNTO 4 L.R. 13/2011.

L'anno **duemilaundici** addì **sette** del mese di **settembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti in data 01/09/2011 prot. 0004136.-, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti	Assenti	
*		- JOE FORMAGGIO
*		- IVO ZUECCO
*		- RICCARDO TRISSINO
*		- FRANCESCA RIGATO
*		- FRANCESCO FONTANA
	*	- DAVIDE PERDONCIN
*		- FIORELLA CURIELE
*		- MAURO FRIGO
*		- VITTORIO BOGGIAN
	G	- PATRIZIO CAROTTA
*		- ALESSANDRO DE BONI
*		- GERMANO ZECCAGNO
*		- LORENZO ZANOTTO

Presenti n. .- Assenti n. .-

Partecipa alla seduta la Dott.ssa ROBERTA DI COMO Segretario Comunale.

Il Sig. **JOE FORMAGGIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

La Regione del Veneto con la Legge 8.07.2009 n°14 ha approvato misure al sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e che con Legge Regionale n. 13 dell'8 luglio 2011 ha apportato integrazioni e modifiche alla citata L.R.14/09

Con l'art. 6 La Regione ha integrato l'art. 9 della citata L.R.14 prevedendo la possibilità di realizzare gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 anche nei centri storici nel caso di edifici privi di grado di protezione o con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica anche se soggetti a piano attuativo ;

i Comuni possono deliberare entro il 30 novembre 2011 se e con quali modalità consentire detti interventi

L'art. 8 punto 4 della citata L.R. 13/11 prevede per i Comuni la possibilità di deliberare sempre entro il 30 novembre 2011 se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 8 luglio 2009 n. 14 come modificata dalla L.R. 13/11 ;

ATTESO che questa Amministrazione Comunale, volendosi prontamente adeguare ai dettami della norma succitata al fine di garantire la più rapida completa applicazione della medesima , ritiene opportuno confermare ed integrare gli ulteriori limiti deliberati in data 15.10.2009 con provvedimento di C.C. n. 55 qui di seguito riportati e motivati nel quadro sottoesposto

ULTERIORE ESCLUSIONE/LIMITAZIONE/CHIARIMENTI	MOTIVAZIONE
L'ampliamento deve rispettare le distanze dalle strade e dai confini di proprietà previsti dal PRG vigente ; possibile deroga distanze dai confini con benestare del confinante ed ampliamento a distanza inferiore dalle strade nel caso in cui l'ampliamento non sopravanzi rispetto al fabbricato principale Ove non risulti possibile l'ampliamento in aderenza all'esistente , il corpo edilizio separato realizzabile ai sensi dell'art. 2 punto 2 deve essere integrato nell'aggregato abitativo e comunque nel raggio massimo di 50 ml. dall'edificio principale e con l'utilizzo dell'accesso carrabile esistente . Il citato raggio e' ridotto a 20 ml nelle zone gravate da vincolo idrogeologico.	Al fine di mantenere un corretto sviluppo edilizio urbanistico e per evitare che gli interventi di ampliamento determinino alle proprietà confinanti gravi limitazioni alle proprie potenzialità edificatorie e di ampliamento futuro . E' opportuno inoltre evitare lo spreco del territorio favorendo nel contempo l'ampliamento all'interno degli aggregati abitativi esistenti
Per edifici esistenti alla data di vigenza della LR 14/2009 come modificata dalla L.R. 13/11 (31.05.2011) si intende, come da pacifica e consolidata giurisprudenza un organismo edilizio definito perlomeno da mura perimetrali , strutture orizzontali e copertura , destinazione . Restano pertanto esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 14/2009 come modificata dalla LR 13/11 i ruderi ,gli edifici già da tempo demoliti o crollati anche in parte , gli impianti tecnologici ed ogni altra opera non qualificabile propriamente come edificio, fatti salvi gli immobili oggetto di puntuale schedatura	Chiarimento necessario al fine di evitare dubbi interpretativi

Sono esclusi dai benefici della Legge Regionale n. 14 dell'8 luglio 2009 come modificata dalla LR 13/11 le strutture destinate ad allevamento avicolo , suinicolo , e gli allevamenti intensivi come individuati dalla Dgr 22 dicembre 1989 n. 7949 e succ. mod.	Al fine di limitare gli inconvenienti igienico sanitari derivanti da tali attività , considerata la densità abitativa del nostro territorio
Le pensiline e le tettoie di cui all'art. 5 possono essere realizzate con superficie coperta della stessa estensione della superficie dei pannelli solari e fotovoltaici	Al fine di porre un limite alla possibilità di realizzare tettoie e pensiline ; limite massimo non indicato nella norma.
All'interno delle zone collinari individuate dal PRG come gravate da vincolo idrogeologico , gli interventi di "rinnovamento del patrimonio edilizio esistente " sono ammessi fino al limite massimo di ampliamento del 20 % fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 punto 4 della L.R.8 luglio 2011 n. 13 relativamente agli edifici residenziali per i quali e' possibile un ulteriore incremento del 15%	Al fine di evitare l'eccessivo impatto ambientale e carico urbanistico che ampliamenti superiori al 20% potrebbero determinare relativamente agli immobili non residenziali.

RITENUTO inoltre con riferimento al punto 1 dell'art. 6 della L.R. 13/11 di consentire gli interventi di cui agli artt. 2,3 e 4 della L.R. 14/2009 anche per gli edifici ricadenti in centro storico , con le limitazioni sopra riportate e con l'esclusione dei gradi di intervento n. 1 (Restauro Filologico), n. 2 (risanamento conservativo) n. 3 (restauro propositivo) e n. 4 (ristrutturazione parziale tipo "A");

VISTA la L.R. 8.07.2009 N°14 come modificata dalla L.R. 8 luglio 2011 n. 13;

VISTO l'art.49 D.lgs.18.08.00 n°267 ed acquisito il prescritto parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Per effetto delle votazioni rese per alzata di mano;

CON VOTI favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e n. 11 votanti,

DELIBERA

1. Di prendere atto che La Regione del Veneto con la Legge 8.07.2009 n°14 così' come modificata dalla L.R. 8 luglio 2011 n. 13 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n° 50 in data 8 luglio 2011 ha approvato modifiche alla Legge Regionale n. 14 "intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche;
2. Volendosi prontamente adeguare ai dettami della norma succitata al fine di garantire la più rapida completa applicazione della medesima norma, questa Amministrazione Comunale ritiene opportuno specificare ulteriori limiti, seppur marginali, per l'applicazione del dettato normativo regionale, limiti riportati e motivati nel quadro sottoesposto

ULTERIORE ESCLUSIONE/LIMITAZIONE/CHIARIMENTI	MOTIVAZIONE
L'ampliamento deve rispettare le distanze dalle strade e dai confini di proprietà previsti dal PRG vigente ; possibile deroga distanze dai confini con benestare del confinante ed ampliamento a distanza inferiore dalle strade nel caso in cui l'ampliamento non sopravanzi rispetto al fabbricato principale Ove non risulti possibile l'ampliamento in aderenza all'esistente , il corpo edilizio separato realizzabile ai	Al fine di mantenere un corretto sviluppo edilizio urbanistico e per evitare che gli interventi di ampliamento determinino alle proprietà confinanti gravi limitazioni alle proprie potenzialità edificatorie e di ampliamento futuro . E' opportuno inoltre evitare lo spreco del territorio favorendo nel contempo l'ampliamento all'interno degli

sensi dell'art. 2 punto 2 deve essere integrato nell'aggregato abitativo e comunque nel raggio massimo di 50 ml. dall'edificio principale e con l'utilizzo dell'accesso carrabile esistente .Il citato raggio e' ridotto a 20 ml nelle zone gravate da vincolo idrogeologico.	aggregati abitativi esistenti.
Per edifici esistenti alla data di vigenza della LR 14/2009 come modificata dalla LR 13/11(31.05.2011) si intende, come da pacifica e consolidata giurisprudenza un organismo edilizio definito perlomeno da mura perimetrali , strutture orizzontali e copertura , destinazione . Restano pertanto esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 14/2009 come modificata dalla LR 13/11 i ruderi ,gli edifici gia' da tempo demoliti o crollati anche in parte , gli impianti tecnologici ed ogni altra opera non qualificabile propriamente come edificio fatti salvi gli immobili oggetto di puntuale schedatura.	Chiarimento necessario al fine di evitare dubbi interpretativi
Sono esclusi dai benefici della Legge Regionale n. 14 dell'8 luglio 2009 come modificata dalla LR 13/11 le strutture destinate ad allevamento avicolo , suinicolo , e gli allevamenti intensivi come individuati dalla Dgr 22 dicembre 1989 n. 7949 e suc mod.	Al fine di limitare gli inconvenienti igienico sanitari derivanti da tali attivita' , considerata la densita' abitativa del nostro territorio
Le pensiline e le tettoie di cui all'art. 5 possono essere realizzate con superficie coperta della stessa estensione della superficie dei pannelli solari e fotovoltaici	Al fine di porre un limite alla possibilita' di realizzare tettoie e pensiline ; limite massimo non indicato nella norma.
All'interno delle zone collinari individuate dal PRG come gravate da vincolo idrogeologico , gli interventi di "rinnovamento del patrimonio edilizio esistente " sono ammessi fino al limite massimo di ampliamento del 20 % fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 punto4 della L.R.8 luglio 2011 n. 13 relativamente agli edifici residenziali per i quali e' possibile un ulteriore incremento del 15%	Al fine di evitare l'eccessivo impatto ambientale e carico urbanistico che ampliamenti superiori al 20% potrebbero determinare relativamente agli immobili non residenziali

3. Di consentire gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 14/2009 come modificata e integrata dalla L.R.13/11 anche per tutti gli edifici ricadenti in centro storico , con le limitazioni sopra riportate e con l'esclusione degli immobili per i quali il PRG preveda gradi di intervento n. 1 (Restauro Filologico), n. 2 (risanamento conservativo) n. 3 (restauro propositivo) e n. 4 (ristrutturazione parziale di tipo "A") ;

4. di dare mandato al Responsabile dell'Area Comunale competente, ad avvenuta esecutività della presente Deliberazione, di eseguire ogni adempimento inerente l'invio alla Regione del Veneto del presente provvedimento;

5. Con n.11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 11 presenti e n. 11 votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4' comma dell'art.134 D.lgs. 18.8.2000 n°267 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _____.

li, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Roberta Di Como)
